

R.G. n. 124-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Giudici:

Dott.ssa Stefania Frojo	Presidente
Dott.ssa Meri Papalia	giudice rel.
Dott.ssa Federica Lorenzatti	giudice

nel procedimento unitario R.G. n. 124-1/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso depositato da Bogana Fratelli srl (C.F. 02686200045), rappresentata dalle avv. Beatrice Aureli e Agnese Casalaina del foro di Roma, volto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della imprenditrice individuale SABRINA MACRI' (C.F. MCR SRN 85A42 E379K), nata a Ivrea (TO) il 2 gennaio 1985, in qualità di titolare del BAR PASTICCERIA PILLI DI MACRI' SABRINA (P. IVA 12819560017) con sede alla via Bienca n. 16 nel Comune di Chiaverano (Torino);
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, poiché la sede della debitrice-resistente è situata nel circondario del Tribunale di Ivrea;



- rilevato che la debitrice-resistente, ritualmente chiamata in giudizio, non è comparsa in udienza, né si è formalmente costituita, nulla contestando dell'istanza di apertura della liquidazione controllata;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che la debitrice riveste la qualità di imprenditrice individuale e pertanto, ai sensi degli art. 65, co. 1, art. 2, co. 1, lett. c) e art. 268, co. 1, CCII, è assoggettabile a liquidazione controllata del patrimonio;
- rilevata la presenza di un debito privato nei confronti della ricorrente per forniture e arredi della sede imprenditoriale, accertato con decreto ingiuntivo non opposto del Trib. di Ivrea 16/05/2024 n. 526 di nominali € 42.258,85, oltre accessori, spese, onorari e tasse di registro, a suo tempo precettato e rimasto impagato;
- rilevata la presenza di omessi contributi previdenziali tanto in anno 2023 che nel 2024 per € 2.243,00 (cfr. INPS, dettaglio situazione debitoria) e di debiti erariali pari ad € 270,87 (cfr. AdE-Riscossione, comunicazione del 19/12/2024);
- rilevato che la dichiarazione dei redditi in anno d'imposta 2023 indica un reddito d'impresa lordo negativo di poco superiore a 22 mila euro (cfr. AdEntrate, comunicazione 17/12/2024)
- ritenuto che la debitrice si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
- rilevato che la soglia di cui al secondo comma dell'art. 268 CCII è ampiamente superata considerato che al suddetto capitale di € 42.258,85, devono sommarsi gli interessi x D. Lgs. 231/2002 riconosciuti nel provvedimento monitorio (i quali calcolati dal 20 ottobre 2023 quale data di scadenza dell'ultima fattura al 10 dicembre 2024 quale data di presentazione del ricorso ammontano ad € 5.946,05) a cui si sommano i debiti emersi dalle



informative acquisite, oltreché gli onorari già liquidati in seno al provvedimento monitorio;

- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, debba essere nominato liquidatore un professionista iscritto nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, di cui all'art. 356 CCII;
- ritenuto di poter identificare tale professionista nella dott.ssa Goffi Patrizia;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
- rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della debitrice, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di SABRINA MACRI' (C.F. MCR SRN 85A42 E379K), nata a Ivrea (TO) il 2 gennaio 1985, in qualità di titolare del BAR PASTICCERIA PILLI DI MACRI' SABRINA (P. IVA 12819560017) con sede alla via Bienca n. 16 nel Comune di Chiaverano (Torino)

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Meri Papalia.

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Goffi Patrizia;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della



presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, nei limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII;

AVVERTE

- che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5, e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5, e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori.

AUTORIZZA

il liquidatore all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D., concordandone i costi con l'istituto bancario, per il deposito di tutte le somme



di pertinenza della procedura e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.

Il Presidente

Dott.ssa Stefania Frojo

Il Giudice rel.

Dott.ssa Meri Papalia

